

RISOLUZIONE n. 4/2000 del 13.11.2000

**Risoluzione sui criteri di composizione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali e sui criteri per l'assegnazione dei ricorsi a tali sezioni**

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 2000 sono state istituite le sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali, indicate nell'allegato al decreto, ubicate nei comuni sede di Corte d'Appello o di sezioni staccate di Corte d'Appello ovvero nei Comuni sedi di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali e nei Comuni capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal Comune capoluogo di regione, così come previsto dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28 (art. 35 che introduce l'art. 1 bis del D.Lgs. 545/92).

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale citato, le sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali *costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali* e non costituiscono, quindi, un autonomo Ufficio.

L'art. 3 del decreto interministeriale 6 giugno 2000 e l'allegato 1 disciplinano, oltre al numero di sezioni, anche la ripartizione interna degli affari, nel senso che alle sezioni staccate vengano assegnati i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali ricomprese nell'ambito territoriale delle sezioni staccate medesime.

L'art. 2 comma 2, del decreto cit. prevede che *“alla determinazione dei criteri e delle modalità di funzionamento della sezione provvede, nell'ambito della propria competenza, il Presidente della Commissione Tributaria Regionale”*.

Ai sensi dell'art. 24, lettera f) D.Lgs. 545/92 il Consiglio di Presidenza *“stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti”*, nonché *“stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni”*.

Compete, pertanto, a questo Consiglio, di individuare criteri uniformi per la formazione delle sezioni staccate e dei relativi collegi giudicanti, nonché quelli per la ripartizione dei ricorsi da parte dei Presidenti delle Commissioni regionali.

**CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI**

Prima di procedere, con decreto, all'assegnazione dei singoli componenti alle sezioni staccate, i Presidenti delle Commissioni regionali dovranno interpellare i componenti della Commissione di competenza al fine di racco-

gliere le richieste di assegnazione alle sezioni staccate, dovendosi privilegiare l'assegnazione su domanda e, solo in mancanza di domande, ricorrere alla destinazione di ufficio. Nel caso in cui il numero dei richiedenti ecceda il numero dei posti da assegnare, i Presidenti delle Commissioni regionali applicheranno i seguenti criteri, dando, comunque, precedenza a coloro che hanno il requisito di cui al 1° criterio:

1) residenza anagrafica, da almeno due anni, in Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della sezione staccata;

2) anzianità di servizio nella Commissione Regionale, di cui fa parte la sezione staccata, e, a parità, maggiore età.

In caso di domande insufficienti a coprire l'organico delle sezioni staccate, i criteri d'assegnazione d'ufficio, saranno i seguenti:

1) residenza anagrafica in Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della sezione staccata;

2) minore anzianità di servizio nella Commissione tributaria regionale di cui fa parte la sezione staccata, subordinatamente minore età anagrafica.

#### ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE SEZIONI STACCATE

L'istituzione delle sezioni staccate *“dovrà avvenire nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie”*, così come stabilito nel decreto interministeriale (comma 3).

Ai fini della individuazione del numero dei dipendenti e delle diverse qualifiche funzionali da assegnare alle sezioni staccate dovrà tenersi conto del numero delle sezioni, del carico di lavoro esistente e di quello, presumibile, desunto dal flusso dei ricorsi di competenza della sezione staccata nell'ultimo biennio, nonché delle esigenze della Segreteria.

Il Presidente della Commissione Regionale, di intesa con il Direttore della Segreteria, composte le sezioni, segnalerà al Direttore Regionale delle Entrate il numero del personale amministrativo necessario per un corretto funzionamento della sezione staccata.

#### PRESENTAZIONE DEI RICORSI E CRITERI PER LA LORO RIPARTIZIONE

I ricorsi di competenza delle sezioni staccate potranno essere presentati direttamente presso la segreteria della sezione staccata, così come tutti gli atti relativi al ricorso (memorie, documenti, atti).

L'Ufficio di segreteria di ciascuna sezione staccata, fino alla informatizzazione, con relativo collegamento in rete dovrà comunicare, almeno ogni 15 giorni, alla segreteria della Commissione regionale l'elenco dei ricorsi presentati con i nomi delle parti.

Non costituendo la sezione staccata autonomo ufficio, ma, come già evidenziato "*mera articolazione interna della Commissione regionale*", il Presidente della Commissione Regionale assegnerà alla stessa i ricorsi devoluti alla cognizione della sezione staccata come previsto dall'indicato allegato 1) al decreto interministeriale 6 giugno 2000, attenendosi ai criteri generali predefiniti da questo Consiglio per la ripartizione dei ricorsi alle sezioni.

Nel caso in cui la Commissione regionale abbia più di 15 sezioni il Presidente potrà delegare l'assegnazione dei ricorsi alla sezione staccata al Presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico presso la Commissione regionale, subordinatamente d'età o, in alternativa, al Presidente di sezione, assegnato alla sezione staccata, con maggiore anzianità nell'incarico, subordinatamente d'età, ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 545/92.

Spetta, comunque, ai Presidenti delle Commissioni regionali la vigilanza sull'andamento e sul funzionamento della sezione staccata.

***I Presidenti delle commissioni regionali*** comunicheranno senza ritardo al Consiglio di Presidenza i decreti di composizioni delle sezioni ed ogni altro provvedimento concernente il funzionamento delle sezioni staccate.

## PROBLEMI STRUTTURALI

Si invitano i Presidenti delle Commissioni Regionali presso le quali sono state istituite sezioni staccate a far pervenire, nel più breve tempo possibile, eventualmente a mezzo fax, una relazione concernente la disponibilità dei locali.

*Il Presidente:* CALIENDO